

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SCARPINO, SPEZZANO, GULLO, GIGLIOTTI, FORTUNATI**  
e **CONTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1967

#### Provvedimenti per l'attuazione di un piano organico di difesa del suolo in Calabria

ONOREVOLI SENATORI. — La presentazione di questo disegno di legge è dettata dal grave problema della difesa e conservazione del suolo calabrese, attraverso la sistemazione idraulico-forestale, la sistemazione dei corsi d'acqua dei bacini montani, la sistemazione agraria dei terreni montani e collinari; è dettata dalla situazione particolare della regione che dette luogo a « provvedimenti straordinari per la Calabria » con la legge speciale del 26 novembre 1955, n. 1177.

In base alla legge 10 luglio 1962, n. 890, che modifica ed integra la legge n. 1177 sopra citata, il Governo ha presentato una relazione riassuntiva sull'attuazione della legge stessa, sullo stato delle opere già eseguite o da completare e sulla prosecuzione dell'intervento. Proprio in base a tale relazione, attraverso il consuntivo quantitativo e qualitativo, è da constatare, non senza amarezza, che la Calabria, dopo dodici anni di applicazione della legge speciale e sedici anni di altri interventi pubblici, rimane la Regione con un dissesto idro-geologico attuale e potenziale pauroso, quale non è dato riscontrare in altre Regioni della nostra penisola; con una individuazione di formazioni predisposte al dissesto, prevalentemente per franosità, di

ben 440.000 ettari di superficie (relazione sullo stato di applicazione della legge n. 1177) cui sono da aggiungere i 300.000 ettari circa dissestati; con una depressione economica e un'arretratezza sociale delle più gravi che la pongono infelicemente all'ultimo posto, per reddito *pro capite*, per produzione del reddito nazionale (2 per cento), per partecipazione dei consumi pari all'1,74 per cento, per abitazioni sprovviste di acqua e di servizi igienici nella misura del 23 per cento; e al primo posto per l'emigrazione, per la sottoccupazione, la disoccupazione e il numero degli analfabeti. Questi dati sono contenuti nella relazione del professor Tagliacarne al convegno di recente tenuto a Catanzaro ad iniziativa della Democrazia cristiana per l'esame della situazione calabrese.

La legge speciale — originata dalle tragiche alluvioni del 1951 e del 1953 e da un tessuto sociale unitario che la imponeva come condizione pregiudiziale ed inenunciabile per operare una svolta nella tradizionale politica, indirizzandola verso un adeguato e sicuro sviluppo regionale — prevedeva, infatti, all'articolo 1, a partire dall'anno 1956, interventi quasi esclusivamente orientati verso la difesa e la conservazione del

suolo. Se la legge è stata applicata in maniera distorta rispetto ai fini e ai traguardi che si era prefissati e se i risultati degli effetti sistematori del suolo non hanno assicurato in maniera definitiva, e neppure in maniera soddisfacente, un assetto territoriale stabile alla regione calabrese, ciò, a nostro avviso, è dovuto al fatto che non si è voluto dare alla difesa del suolo quel carattere primario e prioritario per il quale possono giustificarsi leggi e finanziamenti speciali; soprattutto per una Regione come la Calabria dove, tra l'altro, la frequenza con cui si verificano i nubifragi è troppo elevata perchè essi possano considerarsi eventi sporadici e del tutto eccezionali. In 43 anni di osservazione nel versante jonico si sono verificati 16 nubifragi sui 22 del periodo considerato! (pagina 18, relazione citata). La relazione Pastore è illuminante sia per i dati qualitativi che per quelli quantitativi riportati. Il primo dato globale, relativo al quadro delle disponibilità degli impegni e della spesa, è il seguente: (pagina 38, relazione citata) somme stanziare per il programma 268 miliardi e 969 milioni, somme impegnate al 31 luglio 1966, 209 miliardi e 284 milioni, somme erogate al 31 luglio 1966, 153 miliardi e 7 milioni.

La relazione — mentre sottolinea che delle somme ancora disponibili, pari a 60 miliardi, 25 milioni sono di fatto accantonati per la « sistemazione montana, per cure colturali, risarcimenti ai rimboschimenti, per reintegrare le fallanze degli impianti », ed il resto servirà per aggiornamento prezzi, perizie suppletive e manutenzioni — lascia adito a fondati timori che la mancanza di opere di completamento possa compromettere anche le sistemazioni eseguite. Nè vale, a giustificazione del ritardo, l'invocazione dei tempi tecnici, comprensibile semmai per i primi anni dell'applicazione della legge, ma non alla fine del ciclo. Non solo, ma dall'analisi qualitativa delle somme erogate, cioè effettivamente spese in 153 miliardi e 7 milioni, si ricava che per le sistemazioni montane — che rappresentano il settore più importante dell'intervento previsto dalla legge speciale, per la sistemazione cioè degli 83 bacini (secondo la classifica del Piano regolatore, pa-

gina 76, relazione citata) caratterizzati da « un grado altissimo di dissesto geologico e idro-geologico » — su 209 miliardi e 284 milioni di impegno complessivo, 85 miliardi all'incirca sono stati destinati ad opere sistematorie montane ed idraulico-forestali e 21 miliardi e 394 milioni al consolidamento e trasferimento di abitati. In tutto 107 miliardi e 101 milioni, cioè poco più della metà degli impegni totali.

Sebbene gli stanziamenti per il riassetto idro-geologico del suolo, eccezionalmente dissestato, siano stati ritenuti del tutto insufficienti, tuttavia sono stati destinati invece poco meno della metà dei fondi della legge speciale, e precisamente 102 miliardi 183 milioni, ad opere estranee alla difesa del suolo, per la realizzazione delle quali l'onere relativo spettava all'amministrazione ordinaria e straordinaria dello Stato. Tra le opere estranee alla difesa del suolo si possono elencare anche i sussidi ad opere di miglioramento fondiario ai privati per 48 miliardi e 805 milioni, pari al 46 per cento degli stanziamenti destinati alla difesa del suolo, senza che da tali opere sia stata favorita in alcun modo la difesa in parola, poichè « l'importanza attribuita dal Piano regolatore alle sistemazioni idraulico-agrarie nei terreni coltivati (sono stati previsti interventi su una estensione di circa 200 mila ettari) è scemata di fronte alle obiettive possibilità e capacità imprenditive dei privati » (pagina 17, relazione citata). Anche l'orientamento di queste spese mostra la distorsione dei fini della legge e il carattere sostitutivo e non aggiuntivo fatto assumere agli investimenti. Ciò è confermato da finanziamenti del tutto estranei alle finalità della legge quali: l'intervento sul fattore umano per l'istruzione professionale in agricoltura, l'istruzione e la qualificazione della manodopera agricola ed extra agricola, la lotta contro l'analfabetismo, eccetera, per un ammontare di 6 miliardi e 650 milioni. Questi interventi, certamente necessari alla Calabria, dovevano essere finanziati con gli stanziamenti ordinari della pubblica Amministrazione e non sottraendo somme alla difesa del suolo.

Mentre la relazione Visentini prevedeva interventi su 201 dei 370 bacini montani

classificati, gli esecutori della legge hanno ridotto il loro numero da 83, secondo la classifica del Piano regolatore, a 34 bacini convenzionali, e solo per 9 (4 in provincia di Cosenza, 2 in provincia di Catanzaro e 3 in provincia di Reggio Calabria — pagina 76 relazione citata) si è raggiunto un adeguato grado di sicurezza, mentre per gli altri gli interventi realizzati si riferiscono ad una prima fase di sistemazione!

Si deve tenere poi presente che sono stati censiti 613 mila ettari di terreno dissestati o dissestabili, cioè il 41 per cento del territorio calabrese, di contro ai 316.000 ettari con dissesti effettivamente in atto che il piano aveva previsto (pagina 73, relazione citata). « I fenomeni di frana — continuamente insorgenti sul 60 per cento dei terreni dissestabili, che lo sono appunto per franosità — sono risultati più gravi e diffusi del previsto. Gran parte dei boschi, sui quali si faceva affidamento, » sono apparsi in tale stato di degradazione da costituire spesso più una causa che un rimedio al dissesto » (pagina 73, relazione citata).

Ma il consolidamento dei terreni franosi ha interessato appena 11.000 ettari dei 33.000 previsti, cioè un terzo, così come il rimboschimento (formazione, rinfoltimento, ricostruzione) ha interessato 111.043 ettari su 283.000 previsti. Erano previsti 161 comuni da consolidare e 97 da trasferire parzialmente o totalmente. Gli interventi su questi ultimi appena per 12 comuni risultano ultimati, per 10 in corso, per 5 sono solo approvati o in istruttoria (pagina 29, relazione citata).

La stessa scelta dell'irrigazione quale via maestra per la valorizzazione agricola, appunto perchè sottoposta a criteri di massima produttività immediata, non ha realizzato gli obiettivi prefissi, anzi a pagina 22 della relazione, mentre i terreni qualificati irrigabili sono indicati in 206.000 ettari, i programmi della legge speciale hanno interessato soltanto 30.539 ettari, cioè molto meno della zona della vecchia irrigazione (45.000 ettari).

Le stesse opere irrigue restano non del tutto efficienti per le mancate trasformazioni fondiari ed agrarie, per cui nessun be-

neficio indotto ne è derivato sia per gli interventi della legge speciale che dalle altre leggi se il dato più sconcertante e disumano è quello che la forza attiva della Regione è emigrata e continua ad emigrare (400.000 unità nel 1963).

In proposito a pagina 130 della citata relazione è detto che « la struttura della popolazione attiva non è ancora quella di una società in fase di sviluppo economico » e aggiunge che « l'emigrazione della Calabria non è un fenomeno definitivamente concluso, potendo esso esaurirsi solo in presenza di un processo di sviluppo che abbia raggiunto e superato la fase di decollo ». Come poi questo decollo si possa realizzare in una Calabria che risulta emarginata dalle ipotesi di sviluppo globale in base alle quali nel Mezzogiorno prima debbono decollare i poli di sviluppo e poi il resto, è difficile non solo a comprendersi ma ad accettarsi. L'agricoltura resta il settore più importante della economia calabrese, ma i risultati proprio in questo settore sono stati estremamente scarsi di fronte all'impegno, alla spesa ed alle aspettative. Nè l'azienda capitalistica di pianura ha dato i frutti e ha raggiunto i traguardi per i quali i contributi ed i sussidi sono stati abbondantemente erogati. È da ritenersi dunque che le stesse ingenti somme distratte dalla sistemazione idro-geologica e idro-forestale non abbiano adeguatamente migliorato la struttura produttiva e sociale nè abbiano creato condizioni di vita e di *habitat* diversi e più accettabili, per la Calabria.

L'incremento stesso delle attività extra agricole non ha poi rappresentato un apprezzabile compenso all'esodo rurale che nel decennio 1951-61 è stato di un terzo della popolazione agricola attiva cioè di circa 163.000 unità. In proposito nella Relazione è detto che l'aumento degli addetti extra-agricoli non è tanto dovuto alle attività propriamente dette industriali, quanto all'espansione dell'edilizia (costruzione di case, strade: tutto determinato dalla politica dei lavori pubblici); l'aumento poi degli addetti alle attività terziarie non riguarda il settore della pubblica Amministrazione ma si riferisce « al commercio al minuto — come dimo-

strano i censimenti commerciali e industriali — rimasto organizzato in piccoli e piccolissimi esercizi caratterizzati, come in passato, da una assai bassa produttività ». Ne è derivata quindi una occupazione temporanea non compensativa dell'esodo. Il non aver collegato per 12 anni alle esigenze di stabilizzazione produttiva e umana la difesa del suolo calabrese attraverso l'autonomia degli enti locali e la istituzione dell'Ente regione, ha privato la legge speciale dei suoi sostegni propulsivi e delle forze idonee interessate al più alto successo. L'episodicità e la frammentarietà della sua applicazione quali si evincono dalla relazione Pastore, l'aver considerati sostitutivi e non aggiuntivi gli stanziamenti propri della legge speciale, si possono definire errori che debbono scongiurare chiunque dal ripeterli. Si tengano presenti i rilievi critici che il Comitato per la programmazione economica della Calabria ha fatto sul Piano di coordinamento, relativamente ai mezzi finanziari messi a disposizione dell'agricoltura e ritenuti insufficienti, relativamente alla politica dei poli di cui è stata sottolineata l'eccessiva concentrazione degli insediamenti residenziali e produttivi col conseguente progressivo impoverimento delle aree di esodo e relativamente al riassetto idraulico di conservazione del suolo e di accumulazione ed utilizzazione delle acque, per convincersi della necessità di finalizzare gli interventi straordinari della legge esclusivamente alla difesa del suolo, alla sua sistemazione idraulico-forestale e per comprendere come solo per la difesa del suolo organicamente programmate, possono e debbono giustificarsi finanziamenti speciali.

Le posizioni e le rivendicazioni per nuove scelte che rendano realizzabile una conseguente politica di difesa del suolo, oltre che dalle considerazioni generali esposte, trovano una conferma nel fatto che la Calabria era e, dopo sedici anni di interventi pubblici straordinari, rimane ancora una regione in preda ad un pauroso dissesto idrogeologico.

Tutto ciò perchè l'articolo 1 della legge speciale n. 1177, che fissava con chiarezza gli obiettivi da raggiungere e quindi il piano

da attuare in direzione della sistemazione idraulico-forestale dei corsi d'acqua e dei bacini montani, della bonifica montana e valliva, della difesa degli abitati, non è stato applicato in modo conseguente.

Gli stanziamenti disposti da una legge promulgata specificatamente per il riassetto idro-geologico di un territorio dissestato quale quello calabrese e che sin dalle origini erano stati giudicati insufficienti per gli obiettivi che si volevano raggiungere, sono stati solo in parte impiegati per le finalità stabilite dall'articolo 1.

La legge n. 1177 si è dimostrata così un provvedimento speciale sostitutivo degli investimenti ordinari e straordinari dello Stato; si è dimostrata dispersiva ed è stata utilizzata per compiti diversi da quello che si era proposto: la difesa del suolo calabrese.

Alla stregua di queste considerazioni, è chiaro come non si possa concordare con la posizione del Governo, orientato verso il rinnovo della legislazione speciale: il tutto, pare, sganciato dalla Programmazione nazionale e dal Piano nazionale per la difesa del suolo.

L'amara esperienza fatta dalle popolazioni calabresi in questi ultimi anni ha reso evidenti due fondamentali, distinte, esigenze: quella di provvedere in modo organico ed efficiente alla difesa del suolo ed all'assetto territoriale nel quadro della programmazione; quello di impostare ed attuare un piano regionale di sviluppo economico che esalti le forze produttive e preveda il controllo degli investimenti, in modo che questi corrispondano agli interessi della collettività regionale e nazionale.

Queste considerazioni sono state alla base della elaborazione del presente disegno di legge.

Le finalità che il nuovo provvedimento si propone sono dettate dalle riaffermate prospettive di sviluppo economico che debbono in primo luogo fondarsi nella sicurezza e nella stabilità del territorio. Tali finalità si collegano alle scelte della programmazione nazionale e alla conseguente realizzazione di un piano regionale di sviluppo affidato all'Ente regione.

Il provvedimento muove dal convincimento che la programmazione economica, accettata ormai come moderno metodo di intervento, specie nella realtà della regione calabrese, non può rinchiudersi in limiti settoriali. Il complesso di una programmazione regionale deve essere derivato da una politica di piano nazionale che agisca su tutti i settori dell'attività economica.

Più che nel resto d'Italia, in Calabria però una politica di piano non può che avere come presupposto indispensabile la difesa organica del suolo dal dissesto idro-geologico.

Come si è prima accennato il tentativo di dare alla Calabria « un Piano », che avesse come presupposto il problema della difesa del suolo, venne fatto a seguito degli eventi alluvionali del 1951 e del 1953 dal Governo quando, con decreto ministeriale del 14 settembre 1953, venne nominata una Commissione speciale che portò alla elaborazione di una « indagine » prima ed alla stesura poi di un « piano », pubblicato in volume a cura del Giornale del Genio civile, per i tipi dell'Istituto poligrafico dello Stato in Roma nel 1958, sotto il titolo « Problemi idraulici ed agronomici della Calabria ».

Ciò si ricorda per dimostrare come l'idea di un investimento coordinato in Calabria che ponesse a base il problema della salvezza del suolo come elemento pregiudiziale a qualsiasi politica di piano, non è nuova.

Essa nacque dall'azione unitaria dei Comitati per la difesa del suolo sorti in Calabria dopo le tragiche alluvioni dell'ottobre 1951 e del novembre del 1953.

Le conclusioni della « indagine » e le proposte del « piano », che mettevano a base della rinascita della Calabria la difesa del suolo, vennero tradite da quelle forze politiche che hanno avuto l'interesse a fare della legge n. 1177 uno strumento clientelare e non la base per l'avvio di un piano organico di rinascita per la Calabria che avesse come presupposto indilazionabile la difesa del suolo dal dissesto idro-geologico.

È proprio per questo che i problemi della sistemazione del suolo e del riassetto territoriale non possono essere separati da una visione complessiva e, conseguentemente, non possono che rientrare nell'ambito della

programmazione e di un piano organico di sviluppo economico della Regione.

Questa idea-forza ha conquistato la maggioranza della popolazione calabrese e la presentazione di questo nuovo provvedimento parte da questa constatazione.

Se per il passato una dispersività nell'impiego degli stanziamenti previsti dalla legge n. 1177 è stata possibile, è anche perchè è mancata una politica di piano.

Oggi la necessità di un piano regionale di sviluppo economico è cosa non solo accettata ma rivendicata dalla maggioranza della popolazione calabrese.

Si comprende già che nessun investimento è possibile al di fuori di un piano di programmazione economica se vuole contribuire allo sviluppo organico della Regione.

In questo quadro si muove il presente disegno di legge, nella certezza che a realizzare una programmazione economica democratica sia l'Ente regione, che, essendo organismo elettivo, risponde del proprio operato direttamente alle popolazioni calabresi.

Il provvedimento che si propone per la difesa del suolo della Calabria ha una ragionevole durata pluriennale giacchè si è tenuto presente che i processi che si vogliono affrontare hanno bisogno di un arco di tempo che permetta agli investimenti richiesti — di cui 960 miliardi straordinari — di produrre gli effetti voluti nella montagna, nella collina, nei bacini idraulico-forestali, nella regimazione delle acque, nei nuovi insediamenti umani.

L'articolo 1 prevede che, nel quadro di uno sviluppo economico della Regione calabrese, per un periodo di tredici anni, sia l'Ente regione della Calabria ad attuare un programma organico di opere per la difesa del suolo esaltando così un ruolo insostituibile dell'Ente regione nella programmazione e limitando l'intervento della presente legge al preciso e precipuo scopo della difesa del suolo in Calabria.

L'articolo 2 pone nel quadro della difesa del suolo il consolidamento degli abitati facendo dell'uomo, attraverso il suo insediamento, il naturale e principale difensore del suolo stesso.

L'articolo 3 sancisce che debba essere la collettività nazionale a sostenere gli oneri necessari alla realizzazione delle opere previste dagli articoli 1 e 2. Così come vi deve essere il concorso dello Stato per creare le nuove fonti di vita alle popolazioni che dovessero essere trasferite.

L'articolo 4 introduce il moderno principio della cointeressenza dei lavoratori agricoli e dei loro nuclei familiari, attraverso speciali contratti, all'impianto, all'integrazione e manutenzione dei boschi. Afferma pertanto che « i nuclei in parola saranno partecipi del reddito delle zone rimboschite in proporzione del lavoro prestato ».

L'articolo 5 sancisce una maggiorazione integrativa nella erogazione dei contributi previsti dalle leggi e la stabilisce in ragione del 40 per cento in più, in favore dei coltivatori proprietari, enfiteuti, fittavoli, nonché dei coloni, mezzadri, compartecipanti, singoli o associati che vivono nelle zone montane e collinari da sistemare.

L'articolo 6 ribadisce che la Giunta regionale in Calabria provvede alla attuazione della legge e chiarisce, in modo inequivocabile, che saranno accreditati alla Regione calabrese tutti i finanziamenti ordinari e straordinari stanziati, nel periodo previsto dall'articolo 1 per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, nel bilancio dell'Amministrazione dello Stato, in quello per la Cassa per il Mezzogiorno e in tutte le leggi dello Stato.

L'articolo 7 prevede un Comitato consultivo — composto da dirigenti tecnici delle Amministrazioni dello Stato e da rappresentanti degli organi sindacali e professionali, nonché da cinque rappresentanti eletti con garanzia di partecipazione delle minoranze, da ognuno dei Consigli provinciali della Calabria — che assisterà la Giunta regionale calabrese per il coordinato raggiungimento dei fini stabiliti dall'articolo 1.

Gli articoli 8 e 9 esaltano la funzione del Consiglio regionale affidandogli l'approvazione definitiva del programma organico di difesa e di conservazione del suolo di cui all'articolo 1; l'attuazione della legge avvalendosi dei propri uffici in collegamento con quelli della Cassa per il Mezzogiorno e degli altri uffici dei Ministeri dei lavori pub-

blici e dell'agricoltura e delle foreste; l'esecuzione delle opere, facendo ad essa partecipare le aziende autonome statali e regionali, gli enti locali e loro consorzi; l'Ente di sviluppo agricolo.

L'articolo 10 stabilisce un intervento dell'Ente di sviluppo agricolo, nel quadro delle sue finalità e dei suoi compiti, per garantire gli insediamenti umani previsti dall'articolo 4 nelle zone montane e collinari. Ciò al fine di dare continuità alle opere di difesa del suolo e ad assicurare risultati efficienti.

L'articolo 11 sancisce la pubblicità dei programmi annuali previsti dal presente provvedimento mediante deposito nelle sedi delle amministrazioni provinciali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria. Così come gli annunci dei progetti esecutivi, delle aste, degli appalti, degli importi, delle aggiudicazioni, dovranno essere affissi negli Albi delle Province e dei Comuni interessati.

L'articolo 12 stabilisce che entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale redigerà il Piano regolatore di massima. Detto Piano, previo esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.

Così pure i programmi esecutivi annuali saranno sottoposti all'approvazione dello stesso Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno. Sin dal 1968, assieme al programma annuale, la Giunta regionale presenterà al Consiglio regionale la relazione sulle opere realizzate.

L'articolo 13 stabilisce in 960 miliardi la somma da stanziare e da impiegare in Calabria per gli scopi previsti dall'articolo 1 nel periodo che va dal 1968 al 1980 incluso, in aggiunta agli stanziamenti previsti dalle pubbliche Amministrazioni.

L'articolo 14 prevede la istituzione di una addizionale di 5 centesimi per ogni lira di imposta ordinaria, sovrimposte e contributi erariali, comunali e provinciali — al netto degli aggi esattoriali e dell'addizionale ECA — riscuotibili per ruoli esattoriali negli esercizi dal 1968 al 1980 incluso.

L'articolo 15 stabilisce che restano in vigore quelle norme della legge 26 novembre

1955, n. 1177, che non sono in contrasto con la presente legge.

Un capitolo della legge riguarda le norme finali e transitorie.

Infatti, l'articolo 16 prevede che, sino alla costituzione dell'Ente regione in Calabria, i compiti affidati all'Ente stesso, dalla presente legge, sono demandati alla Cassa per il Mezzogiorno, che adotterà gli interventi di qualsiasi genere, sentito il Comitato consultivo previsto dall'articolo 7 che provvisoriamente avrà sede presso il Provveditorato alle opere pubbliche della Calabria e sarà presieduto dal Provveditore.

L'articolo 17 sancisce il principio che il Piano regolatore previsto dall'articolo 14, se redatto dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 16, diventerà esecutivo solo dopo l'approvazione dei Consigli provinciali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, che possono apportarvi le modifiche che ritengono opportune.

La finale approvazione del Piano da parte dei Consigli provinciali è prevista entro due mesi dalla data di ricezione del Piano stesso.

Ultima norma transitoria e finale, è quella stabilita dall'articolo 18 che restituisce al Consiglio regionale, non appena funzionante, il potere sovrano di esaminare tutti

i piani e i programmi eventualmente approvati in linea provvisoria e non eseguiti e solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio stesso tali piani e programmi diventeranno operativi a tutti gli effetti.

Il contenuto dei 18 articoli, che formano il provvedimento in esame successivamente esposti, conferma quanto si è sostenuto in premessa, essere cioè la presente legge un provvedimento nuovo che, agendo nel quadro della programmazione nazionale, concentra tutta la spesa prevista in direzione di una organica difesa del suolo, facendo di questa il presupposto indispensabile per la realizzazione di un piano organico di sviluppo della Regione calabrese.

Il nuovo della presente legge — oltre che nella durata del provvedimento e nei massicci interventi finanziari — sta nelle funzioni che affida all'attuando Consiglio regionale e agli organi che alle sue dipendenze dovranno agire nell'ambito della Calabria.

Una via nuova per un giusto controllo democratico degli investimenti che le popolazioni calabresi hanno diritto di esercitare affinché gli scopi che si prefigge la presente legge non vengano traditi e la Calabria sia salvata dal dissesto idro-geologico, ed avviata ad un soddisfacente sviluppo economico, sociale e civile.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Nel quadro del piano di sviluppo economico regionale, per il periodo che intercorre dalla entrata in vigore della presente legge sino al 31 dicembre 1980, la Regione calabrese, d'intesa con il Governo della Repubblica, è autorizzata ad attuare in Calabria un programma organico di opere per la difesa e conservazione del suolo attraverso la sistemazione idraulico-forestale, la sistemazione dei corsi d'acqua dei bacini montani, la stabilizzazione delle pendici, la sistemazione agraria dei terreni montani e collinari, la costruzione di laghi collinari e di serbatoi di invaso delle acque a fondamentale scopo di regimazione delle piene, la istituzione di parchi nazionali.

Agli effetti dell'attuazione del programma organico specificato nel primo comma potranno essere autorizzati acquisti — da parte dell'Azienda forestale demaniale, delle Comunità montane, dell'Ente di sviluppo agricolo della Calabria — di terreni degradati da destinare a rimboschimento.

**Art. 2.**

In coordinamento con le opere di cui all'articolo 1, sono eseguite quelle occorrenti per la difesa degli abitati dal pericolo delle erosioni, delle frane, delle mareggiate. Quando si riconosca che con la sistemazione dei torrenti e dei terreni vicini non risultano assicurate condizioni soddisfacenti di sicurezza e di vita economica delle popolazioni, sarà disposto lo spostamento totale o parziale degli abitati.

**Art. 3.**

La spesa inerente alla esecuzione di opere di cui agli articoli 1 e 2 e alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria è a completo carico dello Stato.



Sono anche a completo carico dello Stato le spese necessarie a consentire, nelle nuove sedi, la esplicazione delle normali attività economiche alle popolazioni trasferite.

#### Art. 4.

Nell'impianto dei vivai forestali e nell'impianto, nella integrazione, nella manutenzione dei nuovi boschi, saranno stabilmente impiegati e cointeressati, con speciali contratti collettivi, nuclei familiari di lavoratori agricoli e di coltivatori insediati nelle località da rimboschire.

I nuclei in parola avranno diritto, oltre alla retribuzione salariale, ad una quota del reddito delle zone rimboschite in proporzione al lavoro prestato.

Le disposizioni a favore dei lavoratori e dei coltivatori di cui ai precedenti commi, si applicano anche nei casi di tenuta e di utilizzazione dei boschi esistenti di proprietà comunale, demaniale e di quelli comunque gestiti dall'amministrazione dell'Azienda autonoma delle foreste demaniali.

#### Art. 5.

Ai coltivatori proprietari, enfiteuti, fittavoli, ai coloni, ai mezzadri, ai compartecipanti, singoli o associati, ed alle cooperative agricole, operanti nella Regione calabrese, tutti i sussidi statali in conto capitale e tutti i contributi statali sugli interessi dei mutui, previsti dalle leggi, saranno erogati nella misura massima prevista dalle leggi stesse maggiorata del 40 per cento.

L'erogazione complessiva non supererà mai il 90 per cento della spesa in caso di sussidi in conto capitale mentre in caso di contributi al pagamento degli interessi sui mutui potrà arrivare al 100 per cento dei contributi stessi.

#### Art. 6.

La Regione calabrese provvede alla attuazione della presente legge.

In aggiunta a quelli previsti dalla presente legge, alla Regione calabrese saranno

accreditati tutti i finanziamenti ordinari e straordinari stanziati nel periodo di cui al precedente articolo 1 per l'esecuzione in Calabria delle opere rispondenti alle finalità di cui agli articoli 1 e 2, nel bilancio della Amministrazione dello Stato, in quello della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ed in tutte le leggi dello Stato.

#### Art. 7.

Per il coordinato raggiungimento dei fini stabiliti dall'articolo 1, la Giunta della regione calabrese sarà assistita da un Comitato consultivo costituito presso la Presidenza della Giunta stessa e composta:

a) dal Provveditore alle opere pubbliche;

b) dagli ingegneri capo del Genio civile di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria;

c) dal Capo dell'Ispettorato regionale delle foreste per la Calabria;

d) dai dirigenti ripartimentali del Corpo delle foreste di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria;

e) dall'Ispettorato compartimentale agrario;

f) dai Capi degli Ispettorati agrari delle province di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria;

g) dal Presidente dell'Ente di sviluppo agricolo della Calabria;

h) da tre rappresentanti designati dall'Associazione professionale degli ingegneri delle province calabresi;

i) da tre rappresentanti designati dall'Associazione professionale dei dottori in agraria delle province calabresi;

l) da cinque rappresentanti, eletti con garanzia di partecipazione delle minoranze, da ognuno dei Consigli provinciali di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria;

m) da tre rappresentanti designati dalle Comunità montane calabresi;

n) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

o) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Il Comitato sarà presieduto dal Presidente della Regione.

I componenti del Comitato consultivo di cui al primo comma sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale calabrese.

#### Art. 8.

Il programma organico di difesa e conservazione del suolo di cui all'articolo 1, è approvato dal Consiglio regionale.

Nell'elaborazione del programma sarà tenuto conto delle opere previste dalle varie Amministrazioni pubbliche e dai programmi della Cassa del Mezzogiorno, nonché dello stato delle opere eseguite.

#### Art. 9.

La Regione provvede all'attuazione della presente legge valendosi dei propri uffici e servizi in collegamento con la Cassa per il Mezzogiorno e con gli uffici locali dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.

L'esecuzione delle opere è affidata alla Regione, ad Aziende autonome regionali e statali, ad Enti locali e loro consorzi, all'Ente regionale di sviluppo agricolo e alle Comunità montane.

#### Art. 10.

Al fine di favorire e rendere stabile nelle zone montane e collinari gli insediamenti umani previsti dal precedente articolo 4, l'Ente regionale di sviluppo agricolo è autorizzato ad attuare tutti gli interventi necessari per dare continuità alla esecuzione delle opere di difesa del suolo ed assicurare risultati efficienti ed in specie, gli interventi diretti:

a) a realizzare un riordino fondiario che assicuri possibilità di reddito sufficiente

alle aziende a proprietà contadina singola o associata e a promuovere le modifiche in senso moderno dei contratti agrari esistenti;

b) a redigere piani zionali diretti ad orientare le trasformazioni, le colture, gli allevamenti;

c) a incentivare la costituzione di aziende silvo-pastorali estensivamente efficienti, gestite dai contadini anche con la presenza degli Enti locali;

d) a indirizzare verso le finalità suddette i finanziamenti e le provvidenze statali di ogni tipo.

#### Art. 11.

I programmi annuali di interventi previsti dalla presente legge saranno resi pubblici mediante deposito presso le sedi delle Amministrazioni delle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria.

Gli annunci dei progetti esecutivi approvati, delle aste bandite, degli appalti aggiudicati con la indicazione sommaria della natura delle opere, la precisazione degli importi, delle date di appalto, delle aggiudicazioni, dei termini per l'ultimazione dei lavori, saranno affissi negli albi delle Provincie e dei Comuni interessati.

#### Art. 12.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale redigerà un piano regolatore di massima di tutti i lavori da eseguirsi in attuazione della presente legge.

Detto piano, previo esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, ciascuno per la parte di propria competenza, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.

I programmi delle opere da eseguirsi in ciascun esercizio finanziario sono sottoposti, entro il 31 marzo di ogni anno, all'approvazione del Consiglio regionale.

A decorrere dall'anno 1968, insieme con il programma annuale, la Giunta regionale

presenterà al Consiglio regionale la relazione sulla realizzazione delle opere contemplate nel programma dell'esercizio precedente.

#### Art. 13.

Ad integrazione degli stanziamenti previsti, per le finalità di cui al precedente articolo 1 — dalle pubbliche Amministrazioni, dalla Cassa per le opere straordinarie di pubblica utilità nell'Italia meridionale, nonché dalle altre leggi in vigore — per il periodo indicato dal citato articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 960 miliardi.

Ai fini dei versamenti alla Regione calabrese in dipendenza dell'applicazione della presente legge sarà stanziato un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero del tesoro, la somma di:

lire	30	miliardi	nell'esercizio	1968
»	50	»	»	1969
»	50	»	»	1970
»	70	»	»	1971
»	80	»	»	1972
»	100	»	»	1973
»	125	»	»	1974
»	125	»	»	1975
»	100	»	»	1976
»	80	»	»	1977
»	60	»	»	1978
»	50	»	»	1979
»	40	»	»	1980

#### Art. 14.

Per la copertura dell'onere previsto dalla presente legge è istituita una addizionale nella misura di centesimi 5 per ogni lira di imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali, comunali e provinciali — al netto degli aggi esattoriali e della addizionale ECA — riscuotibili per ruoli esattoriali negli esercizi dal 1968 al 1980 incluso.

## Art. 15.

Restano in vigore quelle norme della legge 26 novembre 1955, n. 1177, che non sono in contrasto con la presente legge.

## NORME FINALI E TRANSITORIE

## Art. 16.

Sino alla costituzione dell'Ente regione in Calabria, i compiti affidati all'Ente stesso dalla presente legge sono demandati alla Cassa per il Mezzogiorno, la quale adotterà le deliberazioni, i provvedimenti, gli interventi di qualsiasi genere, nessuno escluso, sentito il Comitato consultivo previsto dal precedente articolo 7, il quale, in linea provvisoria, avrà sede presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria e sarà presieduto dal Provveditore.

Il Ministro del tesoro provvederà a versare le somme annualmente stabilite dagli articoli 6 e 13 in rate trimestrali posticipate alla Cassa per il Mezzogiorno.

## Art. 17.

Il Piano regolatore di massima previsto dall'articolo 12 se redatto dalla Cassa del Mezzogiorno ai sensi del precedente articolo 16, prima di diventare esecutivo, sarà sottoposto ai Consigli provinciali delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, i quali dovranno procedere a tutte le eventuali modifiche ed alla finale approvazione entro e non oltre due mesi dalla ricezione.

## Art. 18.

Il Consiglio regionale della Calabria sottoporrà a riesame e a definitiva approvazione il Piano regolatore di massima redatto dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 16.

A tale procedura saranno anche sottoposti i programmi annuali redatti dalla Cassa per il Mezzogiorno che non abbiano ancora avuto inizio di esecuzione.